

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1894

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCHI, PAZZAGLIA, MENICACCI, NICOSIA

Presentata il 15 ottobre 1969

Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 25 luglio 1966, n. 574, presenta alcune anomalie rispetto agli stessi scopi che essa si prefiggeva di soddisfare. La suddetta legge ha inteso attribuire all'idoneità conseguita nei concorsi magistrali un valore di efficacia operativa: chi è riconosciuto idoneo deve essere messo in condizioni di poter accedere all'insegnamento senza doversi sottoporre ad una nuova prova selettiva. Dal momento che i posti messi a disposizione nei singoli concorsi risultano sempre di numero assai inferiore al numero dei concorrenti che ottengono dalla selezione del concorso un punteggio attestante la loro idoneità all'insegnamento, la legge citata istituisce una graduatoria permanente in ogni provincia nella quale sono iscritti tutti quei candidati al concorso magistrale che nelle prove d'esame abbiano ottenuto complessivamente almeno 75 punti su 125, oppure una media di sette decimi nelle prove d'esame e, in entrambi i casi, non meno di sei decimi in ciascuna prova.

La graduatoria permanente, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della citata legge n. 574, viene aggiornata subito dopo l'espletamento di ogni concorso. Avviene, in concreto, per effetto di questa disposizione, che

taluni candidati risultati idonei in un concorso e come tali iscritti nella permanente siano scavalcati da altri insegnanti per effetto dell'aggiornamento previsto dopo ogni concorso, con il risultato di veder procrastinato od annullato il diritto conseguito ad essere nominati in ruolo (secondo le norme del successivo articolo 6 della suddetta legge).

Inoltre il citato articolo 3, mentre prevede l'aggiornamento della graduatoria con l'iscrizione in essa di nuovi insegnanti in forza dell'esito da essi conseguito in nuovi concorsi, assegnando ai nuovi iscritti il posto in graduatoria sulla scorta del punteggio ottenuto nelle prove dell'ultimo concorso da essi esperito, non prevede l'aggiornamento del punteggio (e conseguentemente del relativo posto in graduatoria) in base alla valutazione conseguita mediante l'attività scolastica degli iscritti in essa come supplenti annuali o supplenti temporanei. L'articolo 5 prevede l'aggiornamento della graduatoria permanente per quegli iscritti che chiedono all'atto dell'aggiornamento l'integrazione del punteggio loro assegnato in relazione a titoli di cultura superiore acquisiti nel biennio che intercorre tra un concorso magistrale e l'altro (titoli accademici: lauree o diplomi universitari ad

esempio), ma tace sull'integrazione in relazione al punteggio conseguito con attività di servizio in qualità di fuori ruolo nella scuola elementare (supplenze annuali e supplenze temporanee, per le quali le vigenti disposizioni prevedono — secondo determinati requisiti un punteggio per ogni anno e frazione d'anno di servizio ed un punteggio per il tipo di qualifica ottenuto nel corso del servizio espletato).

Insomma, la legge premia con l'integrazione del punteggio solo chi — magari senza aver mai messo piede in un'aula di scuola elementare per il biennio intercorrente tra un concorso e l'altro — aggiorna la propria cultura conseguendo un titolo di cultura superiore all'abilitazione magistrale, e punisce chi ha affinato la propria preparazione professionale con l'attività scolastica esercitata mediante le supplenze, non riconoscendo il punteggio di servizio e di merito professionale conseguito nel biennio per mezzo dell'insegnamento.

Inoltre il congegno della citata legge lascia invecchiare per tutto il decennio previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella graduatoria quegli insegnanti che — per effetto dell'aggiornamento e dell'integrazione del punteggio previsti dagli articoli 3 e 5 — sono scavalcati da altri per effetto della loro retrocessione non sono mai compresi nel numero di coloro che annualmente vengono assunti in ruolo secondo il disposto della legge.

È evidente come la legge n. 574 — nata per sanare una situazione ritenuta iniqua e per attestare il diritto di chi è ritenuto idoneo da un concorso ad essere assunto in servizio entro un certo tempo senza doversi necessariamente sottoporre ad un nuovo concorso — finisca con il suscitare nuove disparità che al fondo violano lo stesso principio informatore della legge stessa.

Per queste considerazioni si propongono pertanto alla legge del 25 luglio 1966, n. 574, le seguenti modifiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è sostituito dal seguente:

« È istituita una graduatoria provinciale permanente dei maestri non di ruolo compresi nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 2 e non nominati per mancanza di posti.

L'anzianità di concorso costituisce titolo di precedenza assoluta nella graduatoria provinciale permanente.

L'iscrizione avviene nell'ordine determinato dal punteggio complessivo conseguito nel concorso.

A parità di punteggio complessivo precede l'insegnante con più lungo servizio scolastico e in subordine quello più anziano di età.

Gli iscritti in una graduatoria provinciale sono cancellati da essa qualora ottengano la nomina in altra provincia, o qualora rinuncino alla nomina e, comunque, dopo dieci anni dalla data in cui vi sono stati iscritti ».

ART. 2.

L'articolo 5 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente possono chiedere, ogni due anni, che i punti loro assegnati vengano integrati in relazione a titoli di cultura superiore acquisiti nel biennio, a titoli di servizio e di merito derivanti dall'insegnamento nelle scuole elementari e a titoli conseguiti per aver riportato un risultato positivo nei concorsi magistrali.

A tali titoli è attribuito il punteggio previsto dalla tabella di valutazione valevole per i concorsi magistrali ».

NORME TRANSITORIE

ART. 3.

Dopo l'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 574, si aggiunge il seguente articolo:

« ART. 7-bis. — Gi insegnanti che nella prima applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 574, non si avvalsero delle norme per la iscrizione nella graduatoria provinciale permanente, hanno la facoltà di chiedere, entro un anno dall'approvazione della presente legge, l'iscrizione nella graduatoria stessa.

Agli insegnanti di cui al comma precedente non si applica l'anzianità di concorso per l'acquisizione del diritto di precedenza.

Essi sono iscritti, in ordine di merito, dopo l'ultimo graduato nella graduatoria esistente all'atto dell'entrata in vigore delle presenti norme di legge ».

ART. 4.

Entro due mesi dalla promulgazione delle modifiche apportate alla legge del 25 luglio 1966, n. 574, con la presente legge, i provveditori agli studi provvederanno alle conseguenti variazioni delle graduatorie permanenti.